

(N. 663-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1954 (V. Stampato N. 406)*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta dell' 8 giugno 1956*

*modificato dall' 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1956 (V. Stampato N. 406-B)*

d'iniziativa dei Deputati VIOLA, MUSOTTO, LA SPADA e LENOCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1956

Concorsi interni per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed un concorso interno per titoli ed esami a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

A detti concorsi saranno ammessi gli agenti di ruolo, in possesso della qualifica di ottimo a decorrere dall'anno 1938, rispettivamente del ramo amministrativo e di quello tecnico che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di partecipare ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941.

Art. 3.

Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base al risultato degli esami ed ai titoli posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:

- qualifica ed anzianità di grado;
- anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo;
- benemerienze di guerra;
- titoli di studio od altri eventuali titoli culturali;
- rapporto informativo.

Art. 4.

Saranno dichiarati vincitori i candidati che nelle graduatorie come sopra compilate risulteranno classificati nel limite dei posti messi rispettivamente a concorso.

Art. 5.

I vincitori dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di 6 mesi.

L'inquadramento nel gruppo A con le modalità previste dal successivo articolo è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

Dall'esperimento pratico sono esclusi gli agenti che alla data di approvazione della rispettiva graduatoria di merito si trovino a rivestire una qualifica ferroviaria di grado V di gruppo A o superiore.

Art. 6.

I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A nelle qualifiche da allievo ispettore ad ispettore principale con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Soppresso.

Art. 5.

I vincitori saranno inquadrati nel gruppo A, con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria, nella qualifica di allievo ispettore. Coloro che sono rivestiti di una qualifica

di grado sesto con anzianità di grado non inferiore a tre anni saranno inquadrati nella qualifica di ispettore di 2^a classe. Coloro che siano già rivestiti di una qualifica di gruppo A conseguiranno, pure dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'avanzamento alla qualifica superiore, comunque non oltre quella di ispettore principale.